

Fatti di causa

Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta

da G.A. nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1, I. n. 45/1990

che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò

senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei

destinazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'A.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, I. n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995,

1, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale

favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la

facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039
dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo,
operando

invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per

contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 I. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un

trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la

ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento

del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che

discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso

art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di

tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.

Il ricorso va, dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039
per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da
distrarsi a favore degli avvocati R.A. e C.M.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.